

IVA

Split payment: regole applicative con elenchi P.A. e società

di **Alessandro Bonuzzi**

Con il [decreto del 27 giugno 2017](#), pubblicato *on line* nella giornata di **ieri**, il Ministro dell'economia e delle finanze fissa le **modalità di attuazione** delle disposizioni contenute nella Manovra correttiva in materia di **split payment** applicabili dalle **operazioni** per le quali è **emessa fattura a partire prossimo 1° luglio**.

Contestualmente, sono resi disponibili gli **elenchi** delle **pubbliche Amministrazioni** e delle **società** destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti.

In base al meccanismo dello *split* le P.A., ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo Iva, devono **versare direttamente** all'Erario l'imposta addebitata dal fornitore in funzione della data in cui l'Iva diviene esigibile (pagamento del corrispettivo). Al riguardo il nuovo D.M. modifica le disposizioni del decreto del 23 gennaio 2015 prevedendo che le pubbliche Amministrazioni e le società equiparate possono **optare** per l'**esigibilità** dell'imposta **anticipata** al momento della ricezione o – anche – della **registrazione della fattura**.

Vengono altresì modificate le regole relative alle modalità di **contabilizzazione** dell'Iva. Secondo le nuove disposizioni le P.A. e le società che acquistano beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazioni alle quali sono **identificate**, effettuano il versamento dell'imposta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica l'esigibilità, **senza** possibilità di **compensazione** e utilizzando un apposito codice tributo. In tal caso, per l'assolvimento dell'**acconto Iva**, è necessario un **ulteriore versamento** per tener conto anche dell'imposta assoggettata allo *split*.

Resta comunque ferma la possibilità di **annotare** le fatture nel registro delle fatture emesse così da far confluire l'Iva nel saldo delle liquidazioni periodiche. In questa ipotesi l'**acconto Iva** va calcolato su un dato complessivo comprendente l'imposta soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti.

Sotto il **profilo soggettivo**, ai fini dell'individuazione delle P.A. che devono applicare lo *split*, si prevede che, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire **dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017**, si deve far riferimento alle **P.A.** inserite nel **conto economico consolidato**, così come individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016. Diversamente, per **le operazioni fatturate dal 2018**, il riferimento diventa l'**elenco** pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Relativamente alle **società “assimilate”**, in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura **dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017**, lo *split payment* si applica alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017). Proprio per **facilitarne** l'individuazione sono stati **pubblicati** sul [sito del MEF](#) i seguenti **elenchi**:

- elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
- elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Questi elenchi devono considerarsi **provvisori** poiché i soggetti interessati possono **segnalare, entro il 6 luglio 2017**, eventuali mancate o errate inclusioni al MEF, che provvederà prontamente alla revisione degli stessi.

Per le **operazioni fatturate dal 2018**, invece, lo *split payment* trova applicazione per le società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società saranno individuate con la pubblicazione, entro il successivo 20 ottobre, del relativo **elenco provvisorio** da parte del MEF. A seguito dell'interlocuzione con le società interessate, le quali possono segnalare eventuali incongruenze/errori, verrà approvato l'**elenco definitivo** con decreto che dovrà essere approvato entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti per l'anno successivo.

Il D.M. dello scorso 27 giugno prevede, poi, che, fino all'adeguamento dei processi e sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e comunque **non oltre il 31 ottobre 2017**, le P.A. che rientrano nel campo applicativo dello *split payment* per effetto delle modifiche recate dalla Manovra correttiva possono **accantonare** l'Iva dovuta, che però deve essere in ogni caso **versata entro il 16 novembre 2017**.

Sempre per agevolare la prima applicazione del meccanismo, il decreto stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie, le **società** interessate possono **annotare** le fatture, la cui esigibilità si verifica dal 1° luglio al 30 novembre 2017, e effettuare il **versamento** della relativa imposta entro il 18 dicembre 2017.

Infine, viene stabilito che, ai fini del calcolo dell'**acconto Iva** 2017, i soggetti passivi che applicano lo *split*, qualora utilizzino il **metodo storico** e la nuova modalità di versamento “separata”, devono tener conto dell'Iva relativa agli acquisti assoggettati al meccanismo divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >